



Circolare n. 7

2 marzo 2023

COMUNICAZIONE CREDITI D'IMPOSTA ENERGETICI

IN BREVE

Entro il 16 marzo 2023 è necessario inviare la comunicazione relativa ai crediti d'imposta energia e gas maturati nel 2022, e non ancora utilizzati, pena la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

Riferimenti:

- Legge 29.12.2022 n. 197 in G.U. 29.12.2022 n. 303).
- D.L. 176/2022 art. 1 comma 6
- Provvedimento n. 44905 Agenzia Entrate

Come già anticipato nella Circolare n. 2 del 24 Gennaio 2023, i beneficiari **dei crediti d'imposta energia e gas relativi al 3 trimestre 2022 ed ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022** devono inviare apposita comunicazione all'**Agenzia delle Entrate** dell'importo del **credito maturato nel 2022 e non ancora utilizzato entro il 16.3.2023**, pena la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

Con il Provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione, approvando altresì il modello e le istruzioni per la compilazione.

La comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario, oppure avvalendosi di un soggetto incaricato alla trasmissione, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero il servizio web disponibile nell'area riservata.

Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l'intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione in F24 fino alla data della comunicazione stessa; successive comunicazioni provenienti dal medesimo soggetto per lo stesso credito verranno scartate, salvo che la precedente comunicazione sia stata annullata.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

Considerato che il mancato invio della comunicazione determina, come già ricordato, la decadenza dal diritto di fruizione del credito residuo, ne consegue che in caso di omissione l'impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 a decorrere già dal 17 marzo 2023.

**RIEPILOGO CREDITI OGGETTO DI COMUNICAZIONE**

		Imprese energivore	Imprese non energivore	Imprese gasivore	Imprese non gasivore
3 trim 2022	% credito	25%	15%	25%	25%
	Codice tributo	6968	6970	6969	6971
Ottobre e Novembre 2022	% credito	40%	30%	40%	40%
	Codice tributo	6983	6985	6984	6986
Dicembre 2022	% credito	40%	30%	40%	40%
	Codice tributo	6993	6995	6994	6996

Agenzia Entrate precisa inoltre che l'invio della comunicazione dei crediti maturati non esclude la possibilità di inviare successivamente la comunicazione di cessione del credito.

Qualora intendeste avvalervi dello studio per la trasmissione della comunicazione, vi invitiamo a **trasmetterci la documentazione** attestante il credito rilasciata dal fornitore del servizio **entro e non oltre il 7 marzo 2023**, qualora non abbiate interamente compensato il credito in oggetto, in modo da poter predisporre e trasmettere la Comunicazione nei termini.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

Raffaella Merlotti
Raffaella Merlotti